



Direzione Regionale dell'Abruzzo

E 5 LUG 2011

PROT 2912/STH

L'Aquila, 28 giugno 2011

Commissario Delegato per la Ricostruzione
Struttura Tecnica di Missione

Comune dell'Aquila
Segreteria Generale

e, p.c. Direzione Provinciale
67100 L'Aquila

Oggetto: *Commissario Delegato per la Ricostruzione – Struttura Tecnica di Missione.
Comune dell'Aquila – Segreteria Generale.
Richiesta parere n. 40/2011 dell'08/06/2011.
Imposta di bollo sugli atti costitutivi di consorzi obbligatori e sugli atti di conferimento di procura speciale ai sensi dell'OPCM n. 3820 del 2009 e del decreto n. 12 del 2010 del Commissario Delegato per la Ricostruzione.*

Con la richiesta specificata in oggetto, concernente l'imposta di bollo sugli atti costitutivi dei consorzi obbligatori e sugli atti di conferimento di procura speciale di cui all'OPCM n. 3820 del 2009 e al decreto n. 12 del 2010 del Commissario Delegato per la Ricostruzione, è stato esposto il seguente

QUESTO

Il Comune dell'Aquila – Segreteria Generale – ed il Commissario Delegato per la Ricostruzione – Struttura Tecnica di Missione – rilevano che l'articolo 3 del decreto legge n. 39 del 2009 prevede, al comma 1, lettera d) "l'esenzione da ogni tributo, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto, e diritto degli atti e delle operazioni relativi ai finanziamenti ed agli acquisti di cui alla lettera a) (...) nonché degli atti conseguenti e connessi (...)": Inoltre, lo stesso decreto n. 12 del 2010 all'articolo 2, comma 1, considera i consorzi "figure soggettive di diritto privato (...) che hanno natura assimilabile alle associazioni senza scopo di lucro". Come tali, pertanto, sembrerebbero riconducibili nell'ambito del regime di esenzione dall'apposizione del bollo ai sensi del DLgs n. 460 del 1997.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

E' principio generale del diritto tributario, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che in tema di agevolazioni tributarie le disposizioni che riconoscono agevolazioni e benefici in deroga al regime ordinario siano norme di stretta interpretazione,

per cui non risulta consentito ricorrere né all'analogia, né ad una esegesi estensiva del precetto normativo (*ex multis* cass. nn. 5484 del 2008, 26106 e 14658 del 2005, 15316 del 2002). Di conseguenza, il regime di esenzione dall'imposta di bollo previsto dall'articolo 17 del DLgs n. 460 del 1997, richiamato nel quesito, non risulta applicabile alle associazioni senza scopo di lucro quali sono i consorzi previsti dall'OPCM n. 3820 del 2009, ma esclusivamente a favore delle ONLUS.

L'articolo 3 del decreto legge n. 39 del 2009 dispone, fra l'altro, la concessione di contributi, finanziamenti agevolati, indennizzi di vario tipo ed agevolazioni tributarie per la ricostruzione o la riparazione di immobili, per le attività produttive che hanno subito danni diretti o indiretti per effetto degli eventi sismici, per il ristoro di danni ai beni mobili e alle strutture adibite a varie attività sociali.

Per quel che interessa, la lettera a) del comma 1 del citato articolo 3, prevede la concessione di contributi, anche con le modalità del credito di imposta e di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili, ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta. L'intervento agevolativo inerente la ricostruzione o la riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale concerne anche, ai sensi della lettera d), l'esenzione da ogni diritto e tributo, con esclusione dell'IVA, degli atti e delle operazioni relative ai finanziamenti ed agli acquisti degli immobili sostitutivi dell'abitazione principale (scheda e nota di lettura rispettivamente del servizio studi e del servizio del bilancio del Senato).

L'articolo 7 dell'OPCM n. 3820 del 2009 dal canto suo, prevede in caso di edifici inclusi in aggregati edilizi in muratura senza soluzione di continuità che i proprietari delle singole unità immobiliari si costituiscano in consorzio obbligatorio. Detti consorzi, quindi, includono o possono includere, ogni tipo di immobile, sia esso ad uso abitativo che non abitativo, sia esso adibito ad abitazione principale che diverso da quello adibito ad abitazione principale.

Pertanto, anche sulla base del principio di stretta interpretazione delle norme agevolative, è opinione della scrivente che non sia possibile estendere il raggio d'azione dell'esenzione contemplata nell'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legge n. 39 del 2009, prevista specificamente ed unicamente per gli immobili adibiti ad abitazione principale, agli atti costitutivi dei consorzi obbligatori.

GRUPPO DI LAVORO SISMA

Il coordinatore

Franco SUSA